

**VILLA-PERNICE.** La Commissione crede che quest'aggiunta possa soddisfare a tutti i casi. In quanto all'entrare nelle particolarità, ed allo stabilire quali sieno i casi in cui si debba ammettere la cessazione, questo sarebbe un oggetto estraneo alle circostanze del momento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito.

**LOVITO.** Ho chiesto di parlare quando l'onorevole commissario regio riconosceva che nell'emendamento proposto dall'onorevole Melchiorre ed in quello che, se non erro, era proposto dall'onorevole Martelli-Bolognini e da altri, si conteneva alcun che di ragionevole, soggiungendo per altro di non poterli accettare pel modo con cui sono formulati. Ciò stante, preghe- rei l'onorevole commissario regio di volere egli stesso presentare in proposito un emendamento più chiara- mente redatto, onde non sieno lesi gl'interessi dei contribuenti i cui redditi possono cessare nel corso dell'anno 1867 per tutt'altra causa che quelle indicate nell'emendamento Bertea.

**BERTEA.** Domando la parola.

**LOVITO.** Non ho presente quest'emendamento, e se nel ragionarne prenderò abbaglio, l'onorevole Bertea mi potrà correggere.

**BERTEA.** Ho chiesto di parlare in quest'intento.

**LOVITO.** A me pare che l'emendamento dell'onore- vole Bertea, che oggi non abbiamo sott'occhio nei vari stampati considerasse il caso della cessazione del red- dito unicamente per estinzione, sia parziale, sia totale, cioè pel pagamento del debito. Ora questo significa limitare i casi della cessazione tra cui può essere anche quello della insolvibilità del debitore.

Quando dunque l'onorevole commissario regio e la Commissione riconoscano che il reddito del contri- buente cessato *per qualunque ragione* non è imponibile, ciò mi basta, e quanto alla formola, almeno per conto mio, me ne rimetto a quella che sarà per redigere l'ono- revole commissario regio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Bertea.

**BERTEA.** Il mio veramente non fu un emendamento, fu un'aggiunta, colla quale cercai di chiarire e di far ben determinare dalla Camera cosa si intendesse per cessazione di reddito.

Ho accennato allora come le Commissioni provin- ciali d'appello avessero diversamente interpretato le parole « cessazione di reddito, » ed allorquando si esi- geva o tutto o parte di un capitale, di alcune esse pre- tendessero che il contribuente giustificasse il nuovo im- piego non più produttivo di ricchezza mobile.

Cercai allora, ed ottenni, di togliere in proposito ogni equivoco, fissando la massima che la cessazione di reddito s'intendesse verificata e giustificata colla semplice esazione del capitale se il medesimo si esige- va integralmente, o per quella quota che si riferiva alla parte esatta se l'esazione era stata parziale.

Ma la questione che solleva l'emendamento Lovito e

compagni ha un carattere ben diverso. All'articolo se- sto si stabiliva che l'imposta di cui ivi è parola fosse commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello in cui se ne faceva l'accertamento. Da ciò naturalmente nacque la questione: se nell'anno precedente è cessato un reddito si dovrà tuttavia cal- colare nell'anno successivo? Ecco il perchè la Commis- sione sulla proposta e sulla formola redatta dall'ono- revole Villa-Pernice introdusse un'aggiunta colla quale i contribuenti cui fosse nell'anno precedente cessato un reddito, vennero autorizzati a far pronunciare la cessazione del medesimo. Fu in quel punto che io in- tervenni per caratterizzare la prova della cessazione. Ma la questione che si sollevò attualmente ha una por- tata molto diversa, e se io esito a seguire i proponenti nell'emendamento del quale si tratta, vorrei però che l'onorevole commissario regio facesse almeno una con- cessione per quella parte di redditi che siano cessati nel secondo semestre del 1866, sembrandomi che i me- desimi debbano essere ben distinti da quelli che ab- biano cessato o siano per cessare nel corso dell'anno 1867, in ordine ai quali non saprei riconoscere la con- venienza d'ammettere il ricorso per cessazione...

**MELCHIORRE.** Domando la parola.

**BERTEA** ...senza preoccuparmi del pericolo di vedere scompagnate totalmente le basi dell'imposta, la quale deve, secondo me, essere considerata sotto un punto di vista retrospettivo, cioè come in esercizio sin dal principio dell'anno 1867.

Quindi io proporrò, se occorrerà, un emendamento correttivo delle conseguenze di quello proposto dagli onorevoli Lovito, Melchiorre ed altri.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel- chiorre.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MELCHIORRE.** Due parole di replica all'onorevole Bertea.

Credo che egli non voglia essere più fiscale dell'au- tore del famoso regolamento 23 dicembre 1866. L'ar- ticolo 135 dell'enunciato regolamento nel suo primo paragrafo dice così:

« La remissione o riduzione dell'imposta è applica- bile soltanto dal giorno in cui venne meno il reddito o il cespite di reddito. »

Ora, se è venuto meno questo cespite di reddito od il reddito stesso per dimostrata insolvibilità del debi- tore, è giustizia che il contribuente paghi l'imposta sopra un reddito che non esiste, e che nessuna forza umana potrebbe esigere, perchè quello che deve pa- gare il reddito su cui l'imposta cade è divenuto insol- vibile?

Ecco adunque in che consiste il mio emendamento, e quello che io ho proposto in unione del mio amico Lovito e di altri onorevoli colleghi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole com- missario regio.